

REGOLAMENTO

per

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLE COMPETENZE

- Art. 1 - Oggetto ed ambito del regolamento
- Art. 2 - Destinazione d'uso e finalità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Quadro delle competenze
- Art. 5 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 6 - Competenze della Giunta Comunale
- Art. 7 - Competenze del Responsabile di Settore

TITOLO II - REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 8 - Norme di comportamento generale
- Art. 9 - Norme di utilizzo generale
- Art. 10 - Responsabilità
- Art. 11 - Disciplina dell'ingresso del pubblico
- Art. 12 - Tariffe di utilizzo
- Art. 13 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del Comune

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 14 - Forme di gestione degli impianti sportivi

TITOLO III - GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI

CAPO I - ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

- Art. 15 - Fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti
- Art. 16 - Tipologie di concessione in uso

CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE

- Art. 17 - Utilizzo periodico per campionati/tornei ufficiali
- Art. 18 - Utilizzo periodico per tornei o competizioni non ufficiali
- Art. 19 - Competenza e procedimento per l'uso periodico/annuale

CAPO III - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE

- Art. 20 - Istanze di concessione in uso occasionale
- Art. 21 - Tariffe per le concessioni in uso occasionali e concessioni gratuite

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI

- Art. 22 - Ordine di priorità delle concessioni in uso
- Art. 23 - Gestione della pubblicità
- Art. 24 - Diniego e revoca della concessione

TITOLO IV - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 25 - Gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica
- Art. 26 - Contributo
- Art. 27 - Gestione indiretta di impianti con rilevanza economica
- Art. 28 - Competenze delegate
- Art. 29 - Contabilità e rendiconto
- Art. 30 - Revoca dell'affidamento

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Rinvio
- Art. 33 - Norme transitorie

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLE COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto ed ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di conduzione delle strutture e degli impianti sportivi comunali nonché le modalità di concessione in uso degli stessi alle società, gruppi ed associazioni sportive che ne fanno formale richiesta.

2. Sono compresi nell'ambito di cui al precedente comma, gli impianti di proprietà del Comune cui è attribuita destinazione d'uso generica in favore della collettività interessata alle pratiche sportive e precisamente quelli situati in via Cintello, di Teglio Veneto e della Palestra sita presso la Scuola primaria di Teglio Veneto.

3. Gli impianti sportivi di nuova realizzazione e quelli ripristinati a seguito di interventi manutentivi di carattere straordinario, finalizzati anche al loro ammodernamento, si considerano utilizzabili secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avvenuto collaudo dei lavori e subordinatamente alla loro formale consegna al Comune.

4. Il presente regolamento viene elaborato nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare:

- ✓ Art. 42, 48, 113 e 117 TUEL;
- ✓ Legge 27.12.2002 n. 289;
- ✓ Legge 6 luglio 2012 n. 135;
- ✓ Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 8 (Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva);
- ✓ D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- ✓ D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 - Destinazione d'uso e finalità

1. Gli impianti sportivi comunali e le relative dotazioni strumentali sono utilizzabili esclusivamente per le pratiche sportive per cui sono stati realizzati, quali esse risultino dai relativi elaborati progettuali e dagli atti di collaudo o da specifico atto di destinazione approvato con provvedimento di Giunta Comunale.

2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in particolar modo a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- a) l'attività sportiva non agonistica per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori;
- b) l'attività sportiva agonistica e non agonistica svolta da società sportive affiliate al C.O.N.I. e ad altri enti di promozione sportiva;
- c) l'attività sportiva agonistica legata allo svolgimento di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- d) l'attività ludico-motoria-rieducativa in favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende: per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;

2. per **spazio sportivo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;

3. per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

4. per **assegnazione in uso** (concessione), il provvedimento con il quale il Comune o il gestore autorizza, a seguito di richiesta di associazione o gruppo sportivo, l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso

compreso, per lo svolgimento di determinate attività;

5. per **affidamento in gestione**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, secondo criteri fissati dall'amministrazione comunale, mediante assegnazione di uso da parte del gestore. Per gestione si intendono le attività connesse con la conduzione dell'impianto, tra cui, in via esemplificativa, l'assegnazione degli spazi ai richiedenti, la custodia e pulizia dell'impianto, i lavori di manutenzione ordinaria.

6. per **impianto a rilevanza economica**, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale o per il gestore, se diverso;

7. per **impianto senza rilevanza economica**, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;

8. per **contributo**, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;

9. per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al gestore per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 4 - Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale;
- il Responsabile del Settore competente per materia, in base al decreto di nomina del Sindaco.

Art. 5 - Competenze del Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio comunale le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- a) l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- b) l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione.

Art. 6 - Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive, in particolare con riguardo a:

- a) specificazione dei criteri per la concessione in uso degli impianti sportivi, nel rispetto dei principi e delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- b) direttive sul piano annuale di utilizzo degli impianti stessi, redatto dal competente Ufficio sulla base delle richieste pervenute;
- c) determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- d) direttive sullo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi;
- e) destinazione dei singoli impianti ad una specifica attività sportiva;
- f) approvazione delle norme di comportamento per l'uso dei singoli impianti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- g) classificazione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica.

Art. 7 - Competenze del Responsabile di Settore

Spetta al Responsabile di Settore competente, individuato dall'Amministrazione Comunale nel Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

- a) provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di

- assegnazione indicati dalla Giunta Comunale, mediante predisposizione del piano annuale di utilizzo in co- ordinamento con l'Assessorato allo Sport;
- b) rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi, in caso di gestione diretta;
 - c) stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
 - d) verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, delle norme previste dal presente Regolamento, applicando eventualmente le sanzioni ivi previste;
 - e) esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta Comunale;
 - f) applicare, in caso di gestione diretta dell'impianto, le tariffe a carico degli utilizzatori, verificandone l'avvenuto incasso.

TITOLO II

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 8 - Norme di comportamento generale

1. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle strutture, delle relative pertinenze, delle attrezzature e dei servizi, nonché nei confronti degli altri utenti.
2. Al fine di assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
 - a) svolgere attività diverse da quelle consentite e/o autorizzate;
 - b) utilizzare l'impianto al di fuori degli orari consentiti e/o autorizzati;
 - c) accedere ed utilizzare l'impianto in assenza di specifica autorizzazione;
 - d) detenere le chiavi di accesso dell'impianto senza regolare autorizzazione;
 - e) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso;
 - f) spostare gli attrezzi di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o usare gli stessi attrezzi al di fuori dell'impianto cui sono destinati;
 - g) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali in assenza di specifica autorizzazione scritta;
 - h) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - i) usare calzature non adeguate all'interno dell'impianto;
 - j) sporcare o imbrattare l'impianto e/o le sue pertinenze e/o le relative attrezzature e servizi;
3. Valgono in ogni caso gli ulteriori divieti previsti dalla normativa vigente (es. divieto di fumo negli spazi pubblici, ecc.).
4. La Giunta Comunale si riserva di predisporre specifiche norme comportamentali per l'utilizzo dei singoli impianti sportivi.

Art. 9 - Norme di utilizzo generale

1. La vigilanza, la cura e la custodia dell'impianto (campo da gioco, spogliatoi, attrezzature, servizi, magazzino e quant'altro) è affidata agli assegnatari, relativamente ai loro periodi di utilizzo.
2. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati; nell'orario assegnato è compreso l'eventuale montaggio e smontaggio delle attrezzature per lo svolgimento di gare e allenamenti.
3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre agli incaricati del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
4. E' fatto obbligo a ciascuna associazione/società utilizzatrice di individuare un responsabile/referente per l'impianto utilizzato. In mancanza di tale indicazione, si farà riferimento legale al rappresentante dell'associazione o della società autorizzata all'utilizzo della struttura.
5. E' fatto obbligo a ciascun gruppo sportivo utilizzatore di apporre la firma nell'apposito registro presenze, a conferma dell'attività svolta e per eventuali osservazioni.
6. E' fatto obbligo a ciascuna associazione/società utilizzatrice di richiedere preventivamente l'assenso ad utilizzare strumentazione e/o attrezzatura non in dotazione dell'impianto.
7. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di usare tutti gli accorgimenti necessari affinché vengano rispettate scrupolosamente le norme di igiene e decoro, lasciando tutti gli ambienti puliti ed ordinati al termine dell'utilizzo.

8. E' fatto obbligo di sottoporre i propri iscritti o associati a visita medica per il rilascio di certificazione per attività sportiva (agonistica/non agonistica).

Art. 10 - Responsabilità

1. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dai propri iscritti e/o appartenenti, durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento del danno arrecato.

2. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono ugualmente responsabili dei danni che vengano arrecati agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi dal pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati.

3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono altresì responsabili di qualsiasi infortunio occorso ai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione, nonché di qualsiasi infortunio causato a terzi dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

4. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle prescritte in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.

5. In tutti i casi precedenti, la responsabilità è imputata al legale rappresentante pro - tempore dell'ente, società, associazione e gruppi sportivo autorizzato, qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società, o qualora il sinistro si sia verificato nell'orario di assegnazione della società stessa.

6. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono sempre e comunque responsabile della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E' obbligatoria la presenza di un incaricato della società che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finché l'ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo.

7. A garanzia di quanto stabilito ai commi precedenti, gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C.T. ed R.C.O., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, da presentare in copia unitamente alla domanda di richiesta di utilizzo degli impianti; i massimali di tali garanzie, nonché eventuali condizioni particolari in relazione all'impianto di utilizzo, verranno stabilite con successivo atto della Giunta Comunale.

8. Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, nè dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

8. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti, furti, ammanchi lamentati dagli utenti a danno di proprie cose depositate all'interno degli impianti, né di danni o furti che dovessero verificarsi a danno di mezzi di trasporto di proprietà degli utenti (biciclette, motoveicoli, automezzi, ecc.) sostanti nelle aree di parcheggio limitrofe all'impianto.

Art. 11 - Disciplina dell'ingresso del pubblico

1. L'ammissione del pubblico alle manifestazioni sportive deve avvenire nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti e sui locali di pubblico spettacolo.

2. In nessun caso potrà essere superato il limite di entità di spettatori fissato dai competenti

organi tecnici di vigilanza, ovvero dal certificato di agibilità dei singoli impianti sportivi.

3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono comunque responsabili dei danni arrecati a cose e/o persone o comunque subiti dal Comune per l'inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi.

Art. 12 - Tariffe di utilizzo

1. L'utilizzo degli impianti è subordinato al pagamento delle tariffe che vengono annualmente determinate dalla Giunta Comunale, unitamente con le modalità ed i termini di pagamento.

2. Le tariffe vengono approvate sulla base di una disamina dei costi di gestione e tenendo conto, comunque, delle disposizioni legislative che prescrivono determinati limiti di copertura delle spese per i servizi a domanda individuale, fatte salve le eventuali agevolazioni e deroghe di legge e nel rispetto della condizione secondo cui il computo di tale limite minimo di copertura delle spese è riferito al complesso dei servizi a domanda individuale.

3. In sede di predisposizione del tariffario possono essere previste tariffe più onerose qualora l'utilizzazione degli impianti preveda accesso di pubblico a pagamento.

4. L'Amministrazione Comunale può applicare tariffe maggiorate in caso di utilizzo dell'impianto da parte di gruppi od associazioni aventi sede fuori del territorio comunale. Tuttavia la Giunta Comunale può stabilire di volta in volta deroghe a tale disposizione, prevedendo eventualmente anche la gratuità, in caso di accordi o convenzioni con altri Comuni che, a titolo di reciprocità, consentano l'uso dei loro impianti sportivi ad associazioni sportive del territorio di Teglio Veneto.

Art. 13 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del Comune

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati in via straordinaria per singole manifestazioni da parte di enti od associazioni culturali, ricreative, di promozione sociale. Tale evenienza è comunque subordinata al rispetto delle attività già programmate dalle associazioni sportive.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 14 - Forme di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle seguenti forme:

- a) gestione diretta; per gestione diretta si intende quella effettuata dal Comune con proprie risorse economiche e personali;
- b) gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica;
- c) gestione indiretta di impianti con rilevanza economica.

TITOLO III

GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI

CAPO I - ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

Art. 15 - Fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti

1. Nel quadro delle finalità di incentivazione delle attività di promozione e di educazione sportiva, mirate anche a consentire la corretta utilizzazione del tempo libero, gli impianti sportivi comunali e le loro dotazioni strumentali, vengono concessi in uso, alle condizioni fissate dal presente regolamento, alle associazioni, società sportive, enti pubblici o privati e gruppi sportivi locali, secondo l'ordine di priorità stabilito al successivo art. 22. I gruppi e le associazioni sportive devono essere costituiti da almeno 10 aderenti.

2. Nell'ambito previsionale delineato dal precedente comma saranno privilegiate le esigenze delle società sportive dilettantistiche con particolare attenzione per quelle che si prefiggono l'avviamento alle attività sportive di "giovani leve", ovvero nel settore giovanile, ed affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

3. In caso di disponibilità oraria, l'uso delle strutture sportive può essere consentito anche ad associazioni e gruppi sportivi esterni. Per associazioni o gruppi sportivi esterni si intendono quelli che abbiano sede legale fuori del Comune di Teglio Veneto.

Art. 16 - Tipologie di concessione in uso

1. La concessione in uso degli impianti sportivi comunali può essere:

- a) **periodica o annuale**, quando viene richiesta da un gruppo sportivo (associazione, società, gruppo sportivo) che dimostri di esercitare, con proprie compagini, attività agonistica o dilettantistica riferita ad un certo arco temporale secondo calendari prefissati;
- b) **occasionale**, quando viene richiesta ed accordata per l'esercizio occasionale di attività sportive organizzate da associazioni, società, gruppi, comitati sportivi.

CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE

Art. 17 - Utilizzo annuale/periodico per campionati/tornei ufficiali

1. I gruppi sportivi che dimostrino di essere impegnati in campionati agonistici organizzati ufficialmente dalle federazioni sportive nazionali o dalle loro sedi periferiche, possono chiedere la concessione in uso dell'impianto di loro interesse per l'intera stagione sportiva, con riferimento agli orari preferibili di allenamento nonché agli orari preferibile per le gare casalinghe.

2. L'istanza di concessione in uso per l'intera stagione sportiva dovrà essere presentata al Comune entro il 31 luglio dell'anno di competenza. Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente, riportante i seguenti dati essenziali:

- a) l'impianto che si intende utilizzare, il periodo di utilizzo per il quale si inoltra richiesta, specificando gli orari ed i giorni settimanali di allenamento nonché gli orari ed i giorni delle gare casalinghe;
 - b) il tipo di attività svolta dall'associazione (agonistica, dilettantistica, ecc.);
 - c) la composizione delle squadre/gruppi di atleti coinvolti, nonché l'eventuale tariffa o quota di iscrizione/tesseramento applicata dal gruppo sportivo a carico di ciascun atleta;
 - d) l'incondizionata accettazione delle condizioni economiche e giuridiche d'uso degli impianti.
 - e) Individuazione di n. 3 persone qualificate per la costituzione della squadra antincendio con allegata certificazione rilasciata dai VVFF, nei casi richiesti;
 - f) In caso di manifestazioni non sportive con presenza di pubblico, l'attività è subordinata al parere della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo;
3. Alla domanda devono essere allegati:
- g) copia dell'atto costitutivo/statuto dell'associazione richiedente, qualora tale atto non risulti già depositato presso l'ente Comunale;
 - h) copia della polizza in corso di validità di assicurazione RCT e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni a persone e/o cose, secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 7,
 - i) impegno a costituire, all'atto del rilascio del provvedimento di concessione, un deposito cauzionale, tramite versamento in contanti o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, da costituirsi nelle forme e modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale deposito cauzionale sarà svincolato, al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte del Concessionario.

Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, nè dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

La determinazione dell'importo del deposito cauzionale di cui alla lettera i) sarà oggetto di apposito atto della Giunta Comunale.

4. Il termine indicato al comma 2 non deve intendersi perentorio. Tuttavia il mancato rispetto del termine comporterà la minore priorità ai sensi del successivo art. 22.

Art. 18 - Utilizzo periodico per tornei o competizioni non ufficiali

1. Compatibilmente con la disponibilità dell'impianto sportivo, una volta valutate le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, l'impianto sportivo di che trattasi, può essere concesso ad associazioni che impegnano propri gruppi sportivi in tornei/campionati non organizzati dalle corrispondenti federazioni sportive nazionali o periferiche, anche a prescindere dall'affiliazione a quest'ultime, a condizione che le manifestazioni programmate siano regolari.

2. Inoltre, valutate prioritariamente le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, gli impianti possono essere concessi ad associazioni o gruppi che praticano attività sportiva amatoriale non agonistica al di fuori di tornei o campionati.

3. Le modalità di predisposizione e di presentazione dell'istanza sono analoghe a quelle

disciplinate dal precedente articolo.

Art. 19 - Competenza e procedimento per l'uso periodico/annuale

1. In caso di gestione diretta degli impianti sportivi, gli orari settimanali ed i calendari di utilizzo vengono stabiliti dal Responsabile del Settore, in coordinamento con l'Assessorato allo Sport, sulla base delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dall'art. 17. Il Responsabile del Settore competente in materia provvede a rilasciare l'autorizzazione annuale/periodica degli impianti sportivi comunali, in conformità agli orari assegnati e nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.

2. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare le giornate e le ore di effettivo utilizzo dell'impianto, sia per gli allenamenti, sia per gli incontri programmati.

3. In presenza di due o più istanze tendenti all'utilizzo dello stesso impianto sportivo secondo calendari concomitanti, il Responsabile si atterrà ai criteri di priorità individuati al successivo art. 22.

CAPO III - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE

Art. 20 - Istanze di concessione in uso occasionale

1. Le istanze intese ad ottenere l'uso occasionale degli impianti sportivi comunali possono essere avanzate al Comune dai gruppi sportivi regolarmente costituiti.

2. Le istanze di cui al precedente comma devono pervenire al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per l'utilizzazione della struttura sportiva, fatti salvi casi d'urgenza.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo sportivo, se regolarmente costituito, o dal soggetto designato quale responsabile del gruppo sportivo costituito. Nel contesto dell'istanza dovranno essere riportati i seguenti elementi informativi:

- a) tipo di pratica sportiva e/o manifestazione da realizzare;
- b) numero, anche approssimativo degli atleti partecipanti;
- c) data e ora fissate per l'utilizzazione della struttura sportiva;
- d) specificazione del regime di accesso del pubblico (gratuito o a pagamento qualora ricorra tale evenienza);
- e) dichiarazione di accettazione delle condizioni d'uso stabilite dal Comune.
- f) copia della polizza di assicurazione RCT e RCO ed eventuale deposito cauzionale di cui all'art. 17 lett. i).

4. In ogni caso la concessione in uso occasionale non può essere anteposta alle concessioni in uso periodiche/annuali già rilasciate.

Art. 21 - Tariffe per le concessioni in uso occasionali e concessioni gratuite

1. La concessione d'uso occasionale degli impianti sportivi è subordinata al pagamento delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta comunale, unitamente con le modalità ed i termini di pagamento.

2. Gli impianti sportivi saranno concessi in uso gratuitamente quando ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la concessione di immobili e locali di proprietà del Comune (es. patrocinio) nonché per manifestazioni anche non sportive organizzate con l'intento di devolvere il relativo incasso per finalità umanitarie, per sovvenzionare ricerche medico/scientifiche o per altre finalità di alta rilevanza sociale.

3. Ricorrendo la condizione di cui alla 2^a parte del precedente comma, l'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare l'impegno della devoluzione dell'incasso per le finalità sociali, umanitarie, o di ricerca medico/scientifica dichiarate in sede di istanza.

4. L'organizzazione della manifestazione ed ogni onere e responsabilità, nei casi di cui al precedente comma, rimangono interamente in capo ai richiedenti, che rispondono personalmente del corretto uso degli impianti e del regolare afflusso e deflusso del pubblico

e di tutti i servizi occorrenti per una buona riuscita dalla manifestazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI

Art. 22 - Ordine di priorità delle concessioni in uso

1. Ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi comunali, in caso di richieste concernenti giornate, orari o periodi concomitanti, si osserva il seguente ordine di priorità e di rilevanza:

- a) tipologia dell'utilizzo (nell'ordine: annuale - periodico - occasionale);
- b) sede della società/associazione sportiva nel territorio comunale;
- c) partecipazione a campionati organizzati da federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, con priorità alla squadra militante in serie/categoria maggiore;
- d) società/associazione sportiva con il maggior numero di atleti minori residenti (con riferimento al numero degli iscritti tesserati nella stagione sportiva precedente);
- e) continuità nell'utilizzo (con riferimento agli orari assegnati nelle stagioni sportive precedenti);
- f) società/associazione sportiva in regola con il pagamento delle tariffe pregresse (con riferimento ai giorni di ritardo nei versamenti ed agli importi non interamente versati);
- g) società/associazione sportiva non destinataria di contestazioni e/o rilievi da parte del Comune in ordine all'osservanza delle norme regolamentari, delle autorizzazioni rilasciate dall'ente e dei canoni di correttezza (con riferimento alla stagione sportiva precedente);
- h) società/associazione sportiva con il maggior numero di iscritti portatori di disabilità certificata ai sensi della L. n. 102/94 (con riferimento al numero degli iscritti tesserati nella stagione sportiva precedente);
- i) società/associazione sportiva non appartenente a federazioni sportive nazionali affiliate al CONI;
- j) data di presentazione dell'istanza (con riferimento al numero di protocollo comunale).

2. Il Responsabile del Settore, in coordinamento con l'Assessorato allo Sport, sulla base dei criteri sopra indicati, adotta entro il 10 settembre il piano di utilizzo di ciascun impianto sportivo, stilandone il relativo calendario e dandone pubblicità tramite il sito web comunale.

Art. 23 - Gestione della pubblicità

1. L'associazione concessionaria non può dare corso all'interno della struttura ad alcuna forma di pubblicità o di pubblica affissione non consentita dal Comune ai sensi della normativa vigente in materia. L'eventuale violazione del predetto divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di legge, fatta salva la facoltà di revoca con effetto immediato della concessione.

2. In particolare la gestione degli spazi pubblicitari verrà disciplinata con apposito provvedimento del Responsabile competente, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) in caso di gestione diretta dell'impianto da parte del Comune, salvo specifiche e motivate deroghe, gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto verranno concessi dal Comune previo pagamento, al Comune stesso, da parte del richiedente di un canone determinato in ragione dello spazio concesso e del periodo di concessione. Le modalità di concessione, i termini, gli spazi e le tariffe di concessione vengono determinati con specifico provvedimento di Giunta Comunale;
- b) nel caso di gestione dell'impianto assegnata ad uno dei soggetti di cui all'art. 25 e segg. del presente regolamento, sempre rimanendo ferma la competenza della Giunta Comunale nel determinare le modalità, i termini, gli spazi e le tariffe da applicare, le procedure amministrative per la gestione della pubblicità sono a carico del gestore che introiterà i relativi proventi, fornendo all'Amministrazione Comunale, su richiesta, specifica rendicontazione.

Art. 24 - Diniego e revoca della concessione

1. Il Responsabile di settore competente ha facoltà di non rilasciare e/o di revocare i provvedimenti di concessione in uso qualora i richiedenti e/o i concessionari risultino essere:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative eventualmente impartite dalla Giunta comunale e/o dal Responsabile del competente settore;
- d) causatori di danni alle strutture e/o alle attrezzature degli impianti sportivi ed inadempienti all'obbligo di provvedere con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

2. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo del richiedente/concessionario di provvedere senza indugio al pagamento delle somme dovute e/o al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo per il mancato rilascio e/o la revoca della concessione.

TITOLO IV

GESTIONE INDIRECTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 25 - Gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica

1. La gestione di impianti privi di rilevanza economica è concessa in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente ed in particolare dagli artt. 22 ss. della L.R. n. 8/2015 e s.m.i.

2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente in caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento ivi indicate.

3. Il Comune attiva la procedura selettiva sulla base di criteri ispirati a:

- a) garanzia di accesso agli impianti alle associazioni, società, gruppi sportivi che ne fanno richiesta secondo criteri di priorità precedentemente individuati;
- b) adeguata esperienza dell'affidatario nel settore, radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto, affidabilità economica, qualificazione degli istruttori ed allenatori, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, persone con disabilità ed anziani;
- c) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che intende percepire o del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- d) garanzia delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, compatibili con il normale uso sportivo degli stessi;
- e) valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità dell'impianto;
- f) incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.

4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata direttamente ad una associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova, quale attore principale, la disciplina sportiva praticabile nell'impianto. Si intende per attore principale l'associazione/società sportiva che, per la disciplina sportiva praticata nell'impianto, ha il maggiore numero di iscritti residenti;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società ed altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

5. Il Comune verifica, inoltre, che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) rispetto della normativa di settore in materia di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

6. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, contenente l'indicazione dei reciproci impegni. La convenzione dovrà in particolare prevedere:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;

- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata dell'affidamento;
- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;
- e) la misura e le modalità di pagamento delle utenze e dei consumi da parte del gestore;
- f) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- g) altre specifiche condizioni o clausole particolari quali, ad esempio, la facoltà per il gestore di organizzare determinate attività a prescindere dall'osservanza di vincoli tariffari imposti dalla Giunta Comunale, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi ed altra attività commerciale, la gestione delle sponsorizzazioni;
- h) l'eventuale corresponsione di un canone da parte del gestore;
- i) le modalità di riscossione delle tariffe da parte dell'utenza;
- j) le modalità di costituzione di idonea garanzia.

Art. 26 – Contributo

La Giunta comunale può erogare al soggetto gestore degli impianti sportivi dei contributi a sostegno di eventi e/o manifestazioni di interesse pubblico, che per la loro natura siano ritenuti di particolare importanza sia sotto il profilo dei soggetti coinvolti, sia del tipo dell'iniziativa.

La domanda di contributo va presentata con almeno 30 giorni di preavviso dalla data di inizio dell'evento e/o manifestazione, a pena di non accoglimento.

La domanda deve contenere la descrizione dell'iniziativa per cui si chiede il contributo, con elencazione dettagliata dei costi e di eventuali entrate, quali forme di autofinanziamento o derivanti da contributi volontari da soggetti terzi.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle entrate ottenute e delle spese sostenute per l'iniziativa.

Art. 27 - Gestione indiretta di impianti con rilevanza economica

1. La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica viene affidata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella forma della concessione di servizi.

2. La concessione dovrà, in particolare, prevedere:

- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
- c) la riserva di utilizzo per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) la riserva di utilizzo per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio;
- e) il pagamento da parte del concessionario di tutti i costi relativi ad utenze e consumi;
- f) la spettanza delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

3. La Giunta comunale approva lo schema di convenzione relativa alla concessione e provvede a definire, in particolare:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando;
- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura

esclusiva o non esclusiva.

Art. 28 - Competenze delegate

1. In caso di gestione degli impianti sportivi da parte di un concessionario le competenze ed i procedimenti di cui all'art. 19 sono propri del concessionario stesso.
2. In caso di gestione degli impianti sportivi da parte di un concessionario le competenze ed i procedimenti di cui all'art. 24 sono propri del concessionario stesso.

Art. 29 - Contabilità e rendiconto

1. Per tutti gli impianti sportivi in gestione indiretta, i gestori dovranno presentare un rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
2. Il gestore dovrà, altresì, presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 30 - Revoca dell'affidamento

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità, la sicurezza e la salute degli utenti;
 - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c) le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto.
3. Ulteriori motivate ipotesi di revoca possono essere previste dalla convenzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 30, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, avuto riguardo all'entità della violazione, alle sue conseguenze ed al grado di negligenza/imprudenza/imperizia dell'agente.
2. Gli importi di cui al comma 1 saranno periodicamente adeguati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla normativa generale e regionale in materia.

Art. 33 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite, fino alla loro naturale scadenza.